REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 21/11/2023 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARSELLA CIRO, Giudice monocratico

in data 21/11/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 300/2023 depositato il 29/05/2023

proposto da

[redacted]

Difeso da
[redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

contro

[redacted]

[redacted]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18000219 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1900223 IMU 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO)

Resistente/Appellato: ()

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente [redacted] ha impugnato, nei confronti del [redacted], i seguenti atti:

1) l'avviso di accertamento IMU n. 18000219 del 07.12.2022, relativo all'annualità 2018, notificato in data 24.12.2021 a mezzo r [redacted], per un importo complessivo di €460,00 (di cui €344,00 a titolo di imposta; €103,20 a titolo di sanzioni; €7,38 a titolo di interesse; €5,18 a titolo di spese di notifica ed €0,24 a titolo di arrotondamento);

2) l'avviso di accertamento IMU n. 1900223 del 07.12.2022, relativo all'annualità 2019, notificato in data 24.12.2021 a mezzo raccomandat [redacted], per un importo complessivo di €457,00 (di cui €344,00 a titolo di imposta; €103,20 a titolo di sanzioni; €5,10 a titolo di interesse; €5,18 a titolo di spese di notifica ed -€0,48 a titolo di arrotondamento).

Ciò con riferimento alle unità immobiliari, di [redacted], interessate dagli accertamenti IMU anzidetti, site nel [redacted] ed individuate, rispettivamente, al: Foglio 11, Particella 4296 e 98, subalterni 3, 4, 5.

Il ricorrente ha addotto, al riguardo, che la Commissione Tributaria Provinciale di Chieti (prima) e la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti (poi) si erano già pronunciate in fattispecie identiche (per identità di oggetto, di parti e di ragioni) a quella de qua, annullando integramente ben sei avvisi di accertamento IMU emessi nei suoi confronti, per anni di imposta precedenti, dallo stesso [redacted]

In particolare, il ricorrente richiamava le seguenti sentenze:

1) sentenza n. 340/2018 (all. n. 5; pron. il 24.01.2018 e dep. il 26.09.2018; passata in giudicato); resa a definizione del proc. n. 378/2017 R.G.R., promosso d [redacted] nei confronti del [redacted] avverso l'avviso di accertamento IMU n. 1-069802-16-0001077 (ann. 2012);

2) sentenza n. 10/2019 (all. n. 6; pron. il 21.12.2018 e dep. il 07.01.2019; passata in giudicato) resa a definizione del proc. n. 475/2018 R.G.R., promosso da [redacted] nei confronti del [redacted] avverso l'avviso di accertamento IMU n. 1-069802-17-0001633 (ann. 2013);

3) sentenza n. 437/2021 (all. n. 7; pron. il 07.09.2021 e dep. il 15.12.2021; passata in giudicato); resa a definizione del proc. n. 107/2021 R.G.R., promosso d [redacted] nei confronti del [redacted] avverso l'avviso di accertamento IMU n.15000317 (annualità 2015).

4) sentenza n. 60/2022 (all. n. 8; pron il 20.04.2021 e dep il 11.02.2022; passata in giudicato) resa a definizione del proc. n. 401/2020 R.G.R., promosso d [redacted] nei confronti del C [redacted] avverso l'avviso di accertamento IMU n. 14000318 (annualità 2014).

5) sentenza n. 480/2022 (all. n. 9; pron. il 29.11.2022 e dep. il 13.12.2022) resa a definizione del proc. n. 203/2022 R.G.R., promosso d [redacted] nei confronti del [redacted] avverso gli avvisi di accertamento IMU n. 16000271 e n. 17000249 (annualità 2016 e 2017) e dei conseguenti provvedimenti di rettifica, sempre emessi per le stesse annualità.

Il tutto con condanna del[redacted]e alla refusione delle spese del giudizio in favore dell'odierno ricorrente.

Pertanto, l'ulteriore notifica degli avvisi di accertamento impugnati evidenziava per un verso la reiterazione di infondate pretese tributarie da parte del Comune nei confronti di esso [redacted], ciclicamente costretto ad adire il giudice tributario al fine di tutelare le proprie ragioni, nonostante le stesse avessero già trovato ampia ed unanime conferma; per altro verso, la temerarietà dell'operato del Comune stesso, il quale persisteva nel formulare pretese erariali illegittime sotto il profilo sia formale che sostanziale.

Il ricorrente ha, quindi, affidato l'impugnazione degli atti anzidetti ai seguenti motivi:

§1. Nullità degli avvisi di accertamento IMU controversi, stante la violazione dell'art. 2909 c.c.. Mancata considerazione dell'efficacia vincolante ed espansiva del giudicato esterno formatosi in relazione alle sentenze n. 340/2018, n. 10/2019, n. 437/2021, n. 60/2022 (tutte passate in giudicate) nonché alla sentenza n. 480/2022; pronunciate dai primi Giudici chietini, tra le stesse parti, sulla medesima questione, per identiche ragioni e con riguardo ad annualità precedenti.

§2. Nullità degli avvisi di accertamento impugnati per violazione del D. Lgs. n. 82/2005 (cd. "C.A.D." – Codice dell'Amministrazione Digitale) da parte del [redacted]a. Mancata applicazione del C.A.D. all'attività di accertamento posta in essere dal [redacted]; nonostante la vigenza, dal 26.01.2018, del c. 6 bis dell'art. 2 del D. Lgs. n. 82/2005, che ne richiede espressamente l'osservanza.

Gli avvisi di accertamento impugnati, secondo il [redacted], risultano sprovvisti di valida firma, ciò alla luce di quanto previsto in materia dal D. Lgs. n. 82/2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale" o "C.A.D."); così come già ritenuto, da parte di questo giudice tributario, nelle predette sentenze (cfr., sul punto, C.T.P. Chieti nn. 340/2018, 10/2019 e 437/2021, che hanno accolto tale censura).

§3. Nullità degli avvisi di accertamento impugnati per violazione degli artt. 1 c. 162 della L. n. 296/2006 e 1 c. 87 della L. n. 549/1995, stante il difetto di sottoscrizione degli atti controversi.

Gli avvisi di accertamento impugnati, secondo il ricorrente, risultano in ogni caso nulli in quanto emanati in violazione del disposto degli artt. 1 c. 162 L. n. 296/2006 (che impone che gli avvisi di accertamento vengano sottoscritti dal funzionario competente) e 1 c. 87 della L. n. 549/1995, il quale recita: "(…) la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati (…)".

§4. Nel merito, nullità degli avvisi di accertamento controversi per violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000. Vizio di motivazione degli atti impugnati. Omissione, difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione del medesimo.

§5. Richiesta di condanna della parte resistente ex artt. 15 del D. Lgs. n. 546/1992 e 96 c.p.c.

Secondo il ricorrente, l'operato del Comune, noncurante delle precedenti pronunce emesse, in analoghe fattispecie, da parte di questa Corte (che aveva annullato gli avvisi IMU relativi ai precedenti anni di imposta), aveva assunto i connotati di un "accanimento tributario" nei confronti di esso Di Nino.

Sicché, il ricorrente ha formulato nei confronti del Comune le seguenti conclusioni:

CHIEDE

- In via preliminare, l’annullamento degli avvisi di accertamento impugnati; in quanto formati, emessi, sottoscritti e notificati in violazione del D. Lgs. n. 82/2005; nonché della L. n. 296/2006 e della L. n. 549/1995, per le ragioni meglio illustrate in narrativa.

- Nel merito ed in via principale, l’annullamento degli avvisi di accertamento impugnati; in forza delle ragioni tutte, di fatto e di diritto, compiutamente dispiegate in narrativa.

- Con vittoria nel giudizio di: compensi professionali; spese generali; CPA e IVA come per legge e spese.

- Con ulteriore condanna di parte resistente ex artt. 15 del D. Lgs. n. 546/1992 e 96 del c.p.c.

Il Comune resistente, seppure ritualmente evocato, non si è costituito nell’odierno giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di impugnazione – attinente alla violazione dell’art. 2909 c.c., in ragione dell’efficacia preclusiva del giudicato esterno formatosi in relazione alle sentenze n. 340/2018, n. 10/2019, n. 437/2021, n. 60/2022 (tutte passate in cosa giudicata) nonché alla sentenza n. 480/2022, pronunciate da questa Corte sulle medesime questioni e per identiche ragioni, riguardo ad annualità precedenti dell’IMU – appare sorretto da adeguato fondamento logico-giuridico.

Invero, gli avvisi di accertamento impugnati trovano un ostacolo insormontabile nel disposto delle sentenze, già passate in giudicato, n. 340/2018, n. 10/2019, n. 437/2021, n. 60/2022, nonché della sentenza n. 480/2022, tutte emesse da questa Corte all’esito di giudizi sostanzialmente sovrapponibili a quello odierno per soggetto, oggetto e motivi di impugnazione, in relazione alle annualità IMU 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, precedenti alle annualità 2018 e 2019 oggetto dell’odierno giudizio.

Orbene, tali sentenze, nell’accogliere le argomentazioni difensive allora proposte dal[redacted]o e coincidenti con quelle proposte nell’odierno giudizio, hanno stabilito irrevocabilmente l’illegittimità dell’attività di accertamento espletata dal [redacted] nei confronti del [redacted]medesimo: ciò in relazione proprio ai vizi, anche oggi denunciati, del mancato rispetto delle previsioni introdotte dal C.A.D., nonché della mancanza di adeguata motivazione degli atti.

Al riguardo, invero, deve ritenersi l’applicabilità – anche in ambito tributario - dell’art. 2909 c.c., secondo il quale “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.

Come stabilito, difatti, da consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. per tutte Cass. n. 34439/2021), va fatta applicazione dell’orientamento di legittimità in base al quale, in materia tributaria, il giudicato esterno prodottosi con riguardo ad una determinata annualità d’imposta esplica effetto vincolante su diverse annualità, allorquando “vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata” (cfr. per tutte Cass. n. 34439/2021 e Cass. n. 4832/2015).

Orientamento, questo, che rinviene le proprie scaturigini nella pronuncia a Sezioni Unite n. 13916/06,

secondo cui “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell’atto mira all’accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale “norma agendi” cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell’individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d’imposta”.

Significativamente conformi, in proposito, appaiono Cass. n. 33596/2019 e Cass. n. 16010/2019, secondo le quali nel processo tributario, il principio ritraibile dall'art. 2909 c.c. è applicabile anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi (nella specie, un avviso di accertamento ed una cartella di pagamento), purché sia identico l'oggetto del giudizio medesimo, riferito al rapporto tributario sottostante.

Conclusivamente, in relazione al giudizio de quo, il giudicato esterno formatosi in ordine alle precedenti annualità IMU deve ritenersi vincolante anche per quelle del 2018 e 2019 che sono oggetto del vaglio odierno.

Ne consegue l’annullamento degli avvisi di accertamento oggi impugnati.

L’accoglimento del primo motivo di impugnazione, avendo natura assorbente, rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi.

Le spese processuali seguono la soccombenza del Comune, venendo liquidate come da dispositivo.

Da ultimo, deve ritenersi priva di pregio la domanda di condanna di parte resistente ex artt. 15 del D. Lgs. n. 546/1992 e 96 del c.p.c., non ravvisandosi la sussistenza dei necessari presupposti di legge.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Chieti, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:

-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli avvisi di accertamento impugnati:

-condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 600,00 oltre oneri di legge.

Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 21 novembre 2023

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Ciro Marsella